

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MANIERI e CAPPIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1992

Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce il testo unificato dei progetti di legge in materia di informazione sessuale nelle scuole statali, approvato dalla VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati nello scorcio finale della X legislatura.

Tale testo si ritiene ancora valido perchè rappresenta un elevato punto di incontro tra le forze politiche.

Il dibattito sviluppato sui *mass media* durante l'esame della materia da parte della VII Commissione nella X legislatura e quanto fu allora sostenuto – non sempre correttamente – sui giornali ha confermato nella sostanza che quello oggi ripresentato è un provvedimento necessario e che da

esso si potrà partire per costruire un discorso nuovo in quella che sarà la pratica quotidiana.

Vi furono allora interpretazioni semplicistiche e riduttive e permangono tuttora diffidenze e perplessità, ma il testo che si sottopone all'esame delle nuove Camere appare chiaro negli obiettivi che si propone.

Tradurre legislativamente una materia equivale, nei fatti, a sancire un insieme di atteggiamenti e comportamenti, nonchè complessi e variegati modi di sentire e di vivere alcune dimensioni della realtà. Ciò implica, in definitiva, avere la capacità di filtrare i contenuti culturali e dare veste normativa ad esperienze già maturate.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel caso in esame si trattava di predisporre un provvedimento che si facesse carico dell'inserimento in un sistema scolastico già dato di una disciplina di per sé molto delicata, non solo per il suo contenuto e perchè implica la capacità di sviluppare un nuovo coinvolgimento psico-pedagogico, ma anche perchè di fatto rientra tra le materie non formalizzate nè cristallizzate, le quali inevitabilmente trovano difficoltà pratiche nel collocarsi all'interno di un corpo didattico. La proposta in esame, proprio perchè ricca di tante implicazioni affettive ed etiche, nonché di valori, può rientrare tra le leggi di costume che ineriscono la morale e, in senso più largo, la cultura. Predisporre un tale testo ha comportato, quindi, prendere atto di una cultura diffusa, patrimonio di tutti, ed operare una riflessione su questa cultura, avvalendosi del contributo di esperti e specialisti che, nel corso delle audizioni tenutesi presso la VII Commissione nella scorsa legislatura, hanno consentito una migliore lettura dello stato delle cose in questo campo.

Se un dibattito a più livelli si è andato attivando, ciò è anche per merito del lavoro svolto dalla citata Commissione della Camera dei deputati. In campo pedagogico, in particolare, ciò è avvenuto con maggiore evidenza anche perchè, negli ultimi anni, i pedagogisti avevano affidato il compito di educare i giovani alla sessualità agli esperti socio-sanitari, soprattutto da quando il discorso sul sesso ha dovuto far fronte all'emergenza AIDS.

Il tentativo sotteso al disegno di legge in oggetto è quello di promuovere un'informazione che non si limiti ad essere solo tale, perchè, coinvolgendo inevitabilmente emozioni, affetti, sentimenti e valori, oltrepassa il compito che si è dato ed assume un ruolo educativo, cercando di dar vita ad un nuovo essere, ad una persona in grado di determinarsi responsabilmente, di darsi delle norme che consacrino il rispetto di sé e degli altri e di dire no alla violenza ed alla prevaricazione. Una persona che guardi alla sessualità come momento non solo di piacere e di gioia reciproci, ma anche di

responsabilità. Si deve anche sottolineare che nella proposta di legge i termini antitetici di « informazione » e di « educazione » divengono parte di un binomio capace di reciproca integrazione. Allo stesso modo, viene superata l'antitesi famiglia-si-famiglia no. Il fatto che questa sia la prima comunità educante non significa che sia sempre in grado di educare alla sessualità e che ad essa non debba subentrare la scuola per portare avanti con profonda responsabilità questo compito.

Peraltro, se alla scuola compete educare i giovani, perchè si dovrebbe ritenere che da questo compito debba essere esclusa la sessualità, che rappresenta la dimensione di maggior rilievo nella personalità dei giovani? D'altro canto, esistono famiglie in grossa difficoltà nell'assolvere questo compito. Esse vanno dunque aidate dalla scuola e dagli esperti che la scuola stessa potrà mettere a loro disposizione.

Le famiglie possono, per converso, aiutare la scuola a meglio comprendere i loro figli, portando il contributo delle loro esperienze, di cui spesso sono protagoniste giovani coppie che, messo da parte il modello normativo, si trovano implicate in uno schema comunicazionale di non facile applicazione sia perchè contro di esso si ergono i silenzi dei figli, sia perchè sono gli stessi genitori ad essere incerti se parlare o meno.

Vi è poi la situazione dei docenti, i quali si sentono improvvisamente gravati di un compito che ritenevano dovesse essere affidato agli insegnanti di scienze e biologia, magari aiutati da esperti provenienti dai consultori. Il fatto che, in base al presente disegno di legge, il sesso non sarà una materia a sé stante, confinata in un'ora di lezione, torna a coinvolgere l'intero corpo docente per dar vita a momenti di interdisciplinarietà che vedranno il concorso di più materie (dalla lirica greca e dall'arte antica all'antropologia e alla storia), valutate con ottiche del tutto particolari, anche perchè non continuino ad emergere percorsi tutti al maschile che nascondano quanto la cultura delle donne ha saputo dare nella evoluzione delle diverse civiltà.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Saranno quindi necessari una riqualificazione degli insegnanti ed un loro aggiornamento, sia universitario sia con l'aiuto di esperti, i quali potranno fornire il loro contributo con veri e propri corsi di sensibilizzazione; infatti, per parlare di sesso bisognerà operare una riflessione su di sé e sulla propria sessualità.

È opportuno avanzare un'ultima considerazione: la proposta ha in parte tolto la

parola ai giovani, poichè le istituzioni sono rappresentate dagli adulti, ma nel momento in cui la legge diverrà operante la parola tornerà ai giovani, poichè essa sarà attuata da loro, dai loro docenti, dalle loro famiglie.

Per i motivi sopra esposti si ripresenta perciò il testo approvato nella X legislatura dalla VII Commissione della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La scuola di ogni ordine e grado, nel quadro delle proprie finalità e nell'adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei principi fondamentali e dei valori della Costituzione, nonché dei propri ordinamenti, concorre allo sviluppo integrale della personalità degli alunni, in collaborazione con i genitori. A tal fine contribuisce:

a) a fare acquisire la conoscenza o la consapevolezza degli aspetti e dei significati della sessualità, anche attraverso una corretta informazione;

b) a fornire ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di giudizio: per assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli altri; per riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile; per educare ad una cultura della sessualità responsabile verso la procreazione e attenta ai valori della vita e della famiglia, sempre nel pieno rispetto della dignità personale e coscienza morale e civile dei giovani e della libertà di insegnamento dei docenti.

Art. 2.

1. Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono materia a sé stante, ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di insegnamento.

2. Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe, l'introduzione delle tematiche di cui al comma 1 nell'attività didattica si realizza in forme prevalentemente interdisciplinari, anche con il contributo di esperti esterni alla scuola; è cura del docente avvalersi di metodologie flessibili che favoriscano anche la partecipazione e la discussione di gruppo.

3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e tengono conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.

4. I contenuti di cui al comma 3 attengono all'informazione scientifica ed agli aspetti psicologici, affettivi, etici, sociali, antropologici, storici, culturali e giuridici della sessualità.

Art. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione aggiorna con propri decreti gli orientamenti educativi ed integra i programmi didattici di insegnamento per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.

2. In ogni unità scolastica le attività di aggiornamento di cui al comma 1 si effettuano a partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le attività di cui al comma 1, la scuola fa riferimento all'università, agli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, agli enti di ricerca, ai servizi territoriali socio-sanitari e agli enti e associazioni professionali; specifiche iniziative per l'aggiornamento dei docenti sono previste nell'ambito del programma annuale formulato in attuazione della convenzione stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con la RAI-TV.

4. A partire dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe ed interclasse della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore, sentito il parere dell'assemblea di classe dei genitori e per la scuola secondaria superiore anche il parere dell'assemblea di classe degli studenti, predispone l'inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella programmazione didattica annuale.

Art. 5.

1. Ai fini dell'approfondimento delle tematiche inerenti alla sessualità, iniziative extracurricolari sono programmate dagli organi collegiali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; in tale ambito possono essere formulate proposte anche dai genitori e, nelle scuole secondarie superiori, dagli studenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite dal consiglio di classe nel quadro dei criteri fissati dal collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti della scuola o anche ad esperti esterni.

3. Iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla sessualità possono essere rivolte specificamente ai genitori.

Art. 6.

1. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare e le scuole di specializzazione per i docenti della scuola secondaria tengono conto delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la raccolta della documentazione sulle attività svolte dalle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito dell'educazione sessuale

e ne cura l'elaborazione e la diffusione. A tal fine si avvale anche di istituti e centri specializzati, tra i quali la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, istituita con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale con la seguente specificazione: 8) Introduzione dell'informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualificazione della professione docente ».

2. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.